

Cause riunite T-107/01 R e T-175/01 R

Société des mines de Sacilor — Lormines
contro
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione —
Provvedimenti provvisori — Art. 88 CA»

Ordinanza del presidente del Tribunale 11 luglio 2002 II-3196

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Decisione amministrativa negativa — Decisione recante rifiuto di prendere provvedimenti nei confronti di uno Stato membro — Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente — Interesse del richiedente a ottenere la sospensione richiesta — Insussistenza*
(Art. 39, secondo comma, CA)

2. *Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Domanda diretta a fare ordinare alla Commissione di dichiarare l'inadempimento di uno Stato membro ai sensi dell'art. 88 CA — Provvedimento incompatibile con la ripartizione delle competenze tra le istituzioni — Provvedimento privo di carattere strettamente cautelare — Rigetto*

(Artt. 39, terzo comma, CA, e 88 CA)

3. *Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Domanda diretta a far ordinare alla Commissione di rivolgere ingiunzioni ad uno Stato membro che avrebbe mancato ai propri obblighi — Domanda che si innesta su un ricorso di annullamento contro il rifiuto della Commissione di dichiarare un inadempimento di detto Stato membro — Provvedimento destinato a produrre effetti nei confronti di un terzo rispetto al giudizio principale — Potere di ingiunzione non attribuito alla Commissione dall'art. 88 CA — Rigetto*

(Artt. 35 CA, 88 CA, 232 CE e 243 CE)

1. In via di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell'esecuzione proposta contro una decisione amministrativa negativa, giacché in un caso del genere la sospensione non può avere l'effetto di modificare la situazione del richiedente. Il giudice dell'urgenza non può, quindi, disporre la sospensione dell'esecuzione del rifiuto della Commissione di prendere provvedimenti nei confronti di uno Stato membro assertivamente inadempiente ai suoi obblighi, giacché detta sospensione non avrebbe la conseguenza di obbligare la Commissione a dichiarare l'asserito inadempimento e pertanto non presenterebbe alcun interesse per il richiedente.
2. Il giudice dell'urgenza non può ordinare alla Commissione di dichiarare l'inadempimento di uno Stato membro a norma dell'art. 88 CA.

Da un lato, infatti, esso si sostituirebbe alla Commissione, il che rappresenterebbe un'intrusione nell'esercizio del potere spettante a detta istituzione, intrusione incompatibile con la ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni così come voluta dagli autori del Trattato CECA.

D'altro lato, il provvedimento provvisorio che egli può adottare in base a detto articolo può avere solo natura cautelare; così non sarebbe nel caso di una dichiarazione di inadempimento,

(v. punti 48-49)

la quale non costituisce un atto preparatorio, ma l'esito di un procedimento.

(v. punti 52-58)

Da un lato, infatti, esso non può adottare provvedimenti provvisori che esulino dall'ambito della decisione finale che può intervenire in sede di giudizio di merito, del quale detto Stato membro non è parte.

3. Quando il ricorso sul quale si innesta la domanda proposta dinanzi al giudice dell'urgenza è diretto contro il rifiuto della Commissione di dichiarare l'inadempimento di uno Stato membro ai sensi dell'art. 88 CA, detto giudice non può ordinare alla Commissione di rivolgere ingiunzioni allo Stato membro interessato al fine di eliminare l'asserito inadempimento.

Dall'altro, l'art. 88 CA non prevede che la Commissione sia competente a rivolgere simili ingiunzioni a uno Stato membro.

(v. punti 59-61)